



E per gli studenti con BES?

Le ordinanze contengono particolari disposizioni per le alunne e gli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell'Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali e prestano molta attenzione al tema dell'**inclusione**.

Come abbiamo già accennato nell'articolo, l'esame conclusivo del primo ciclo consta di **una prova orale** e prevede la realizzazione e la presentazione, da parte degli alunni, di **un elaborato**.

Come sarà questo elaborato per gli alunni con BES?

- **Per gli alunni con disabilità** certificata dalla legge 104/1992, l'assegnazione dell'elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono definite sulla base del piano educativo individualizzato (PEI).
- **Per gli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA)** certificati dalla legge 170/2010, l'assegnazione dell'elaborato e la prova orale sono definite sulla base di quanto previsto dal piano didattico personalizzato (PDP).
- **Per gli alunni con altri bisogni educativi speciali non certificati dalle leggi citate sopra**, ma formalmente individuate dal consiglio di classe, non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l'utilizzo degli **strumenti compensativi** già previsti per le prove di valutazione orali in corso d'anno.

Ci sembra importante segnalare una novità rispetto all'Ordinanza dell'anno scorso: un preciso **invito del legislatore ai docenti a seguire tutti gli alunni**, indirizzandoli nella scelta del loro elaborato.

Questo invito lo troviamo in ben due commi dell'articolo 3 dell'ordinanza:

- nel comma 1, in cui si precisa che *I docenti avranno cura di seguire gli alunni suggerendo loro anche la forma dell'elaborato ritenuta più idonea.*
- nel comma 4, che recita *I docenti di classe, dalla data di assegnazione della tematica e fino alla consegna dell'elaborato, saranno a disposizione per il supporto per la realizzazione degli elaborati stessi, guidando e consigliando gli studenti.*

Questa particolare attenzione è ancora più significativa se si tratta di alunni con Bisogni Educativi Speciali, che presentano particolari fragilità, non solo dal punto di vista strettamente didattico, ma anche sotto il profilo psicologico e che forse hanno subito più degli altri i disagi provocati dalla pandemia.



*Insomma, l'Ordinanza di quest'anno - e la Nota che ne è seguita - sembrano essersi impegnate a prevedere tutte le situazioni e gli accorgimenti necessari per consentire uno svolgimento ordinato e soprattutto sereno e tutelato alle nostre alunne e ai nostri alunni, **rimarcando il fondamentale principio della personalizzazione.***

([Esami di Stato per la scuola secondaria di grado: quali indicazioni per l'AS 2020/2021](#))

Certificazione delle competenze per gli alunni e le alunne con disabilità certificata

Per quanto riguarda la certificazione delle competenze per questi alunni, l'articolo 4, comma 5, del DM 742/2017, prevede che il **modello nazionale possa essere accompagnato, dove necessario, da una nota esplicativa** che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze del profilo dello studente agli obiettivi specifici del PEI.

Tale disposizione è stata confermata dal **Decreto interministeriale n. 182/2020 Adozione del modello nazionale di piano educativo individualizzato e delle correlate linee guida, nonché modalità di assegnazione delle misure di sostegno agli alunni con disabilità, ai sensi dell'articolo 7, comma 2-ter del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66.** (leggi l'articolo [È arrivato nelle scuole il nuovo modello di PEI](#))

La sezione n. 10 del nuovo modello nazionale di PEI è dedicata alle eventuali note esplicative che servono a rapportare il significato degli enunciati relativi alle Competenze di base e ai livelli raggiunti da ciascun alunno con disabilità agli obiettivi specifici del PEI, anche in funzione orientativa per il proseguimento degli studi nella scuola secondaria di secondo grado.

Infatti, nelle **Linee guida** per presentare il modello di PEI nazionale leggiamo:

- *la scelta delle competenze effettivamente certificabili, nel caso di una progettazione didattica in cui gli interventi sul percorso curricolare presuppongano un eventuale esonero da alcune discipline che concorrono allo sviluppo di specifiche competenze;*
- *la personalizzazione dei descrittori previsti per ciascuna competenza, selezionando e/o modificando quelli che siano stati effettivamente considerati ai fini del raggiungimento della stessa;*
- *la personalizzazione dei giudizi descrittivi dei livelli, al fine di delineare con chiarezza il livello raggiunto per ciascuna competenza.*

Nel caso in cui il modello di certificazione ufficiale risulti assolutamente incompatibile con il PEI, lo stesso (modello) può essere lasciato in bianco, motivando la scelta nelle annotazioni e definendo lì i livelli di competenza effettivamente rilevabili. (leggi il documento [Linee guida per l'assegnazione delle misure di sostegno e il modello di PEI](#), pagg. 53, 54)

Relativamente allo **svolgimento delle prove Invalsi**, ricordiamo che il consiglio di classe, per **gli alunni con disabilità certificata**, può disporre adeguate misure compensative o dispensative e, nel caso tali misure non fossero sufficienti, può predisporre specifici adattamenti della prova ovvero disporre l'esonero dalla prova.